



R.G. N. 369/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO

Ufficio del Giudice del Lavoro di 2° grado composto dai seguenti magistrati:

Dott. Piero LEANZA	Presidente
Dott.ssa Silvia BURELLI	Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI	Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa in appello con ricorso del 3.6.2020

da

MILOSO GIOVANNINA (c.f. MLSGNN46A59L132L), rappresentata e difesa dal prof. Avv. Adalberto Perulli giusta procura dimessa in primo grado e rilasciata su documento informatico separato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia, Santa Croce n. 502 int 1

Appellante

Contro

INPS (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in qualità di mandatario di **SCCI SpA**, rappresentato e difeso dall'avv. Anita Sciandrello, giusta procura generale alle liti del 21.7.2015 per notaio Castellini di Roma, rep. 80974, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio Legale Inps di Padova, in Padova, Galleria Trieste 5

Appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del **Tribunale del Lavoro di Padova n. 849/2019** pubblicata in data 3.12.2019

In punto a: **accertamento negativo iscrizione gestione commercianti**

Conclusioni:



-per l'appellante: *“In via preliminare accertarsi, per i motivi esposti in narrativa, la violazione dell'art 132, 1 comma, n. 4 cpc, per aver reso il Giudice di primo grado una c.d. motivazione apparente e, per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza n. 849/2019 del Tribunale di Padova, pubblicata in data 3.12.2019.*

In via principale, previo riconoscimento dell'interesse ad agire in capo alla sig.ra Giovannina Miloso in ordine alla domanda di accertamento fatta valere nel presente giudizio: accertare e dichiarare, per i motivi in fatto e in diritto esposti nel presente ricorso in appello, l'inesistenza dei requisiti in capo all'appellante per la sua iscrizione nella gestione “esercenti attività commerciali” dall'1.1.2008 al 31.1.2013; accertare e dichiarare che l'appellante non è tenuta ad alcun versamento previdenziale, di tipo contributivo né assicurativo, in favore dell'INPS dovuto a titolo di iscrizione alla Gestione Commerciali nel periodo decorrente dall'1.1.2008 al 31.1.2013. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.

-per l'appellato: *“Respingersi l'appello perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della decisione n. 849/2019 resa nel giudizio nRG1791/2018 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova ha rigettato il ricorso proposto da Miloso Giovannina diretto all'accertamento negativo della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti effettuata dall'INPS con riferimento alla attività svolta dalla Miloso, quale socia accomandataria della società Digital Accounting System Sas, relativamente al periodo 1.2008-1.2013 condannando la ricorrente alle spese di lite.

2. Il primo giudice ha rilevato che la Miloso aveva presentato ricorso in opposizione ex art 24 d. l.vo 46/99 avverso un precedente avviso di addebito INPS per somme relative allo stesso periodo contributivo, dichiarato inammissibile dallo stesso Tribunale di Padova con la sentenza 154/2016 (non impugnata) per tardività della opposizione (oltre il termine di 40 giorni fissato dalla citata disposizione).

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale (Cass 16203/2008) secondo il quale, proposta una azione di accertamento volta a dimostrare l'insussistenza della pretesa contributiva, risulta irrilevante impugnare la successiva cartella in quanto le questioni di merito sono state già validamente proposte in sede giudiziaria purchè il deposito del ricorso giudiziario sia precedente alla notifica della cartella (atteso che la mancata proposizione della opposizione ex art 24 integra soltanto una preclusione di carattere processuale e come tale irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio e non incidente sulla validità ed efficacia della sentenza di accertamento negativo della pretesa contributiva previdenziale pronunciata in accoglimento della domanda del contribuente proposta prima di detta opposizione), ha rilevato come nel caso in questione si trattava di ipotesi inversa e cioè di azione di accertamento proposta dopo il rigetto della azione di opposizione ad avviso.

In tale ipotesi assume rilevanza il momento della notifica della cartella o avviso trattandosi del primo momento in cui il contribuente ha notizia della iscrizione a ruolo e dell'avvio della procedura di recupero potendo, così, proporre il relativo procedimento diretto ad opporre e contestare la pretesa contributiva.

Avendo la ricorrente già optato, a suo tempo, per il ricorso in opposizione ad avviso di addebito nella cui sede avrebbe dovuto sollevare tutte le questioni di merito sulla fondatezza o meno della pretesa previdenziale (valendo per il giudizio di opposizione ad avviso di



addebito gli stessi principi che governano la opposizione a decreto ingiuntivo) il ricorso andava rigettato.

3. Miloso Giovannina ha impugnato la sentenza sotto diversi profili.

L'INPS ha insistito per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata

La causa, alla udienza del 5 maggio 2022, veniva decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

4. Con il primo motivo, l'appellante, richiamati alcuni provvedimenti amministrativi di sgravio e di rideterminazione della debenza contributiva emessi dall'INPS, ha impugnato la sentenza deducendone la nullità per violazione dell'art 132, 1° comma, n. 4 c.p.c. in relazione all'art 161 c.p.c. per motivazione apparente.

La decisione impugnata non rendeva percepibili le ragioni della decisione in quanto contenente argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento espresso, non consentendosi alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito dal primo giudice.

Dalle argomentazioni spese dal Tribunale non emergevano in maniera comprensibile le ragioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione in quanto i riferimenti giurisprudenziali non erano aderenti alla fattispecie di causa ed il provvedimento di reiezione era privo dell'aspetto motivazionale.

Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto insussistente l'interesse ad agire della Miloso avendo quest'ultima optato a suo tempo per il ricorso in opposizione all'avviso di addebito.

L'appellante evidenzia di avere agito nel presente giudizio per ottenere una pronuncia di mero accertamento che riconoscesse l'assenza dei presupposti per la iscrizione alla gestione commercianti; l'interesse ad agire in una azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sulla esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabili se non con l'intervento del giudice.

La Miloso era tenuta ad agire giudizialmente al fine di vedere eliminata una situazione di incertezza giuridica causata dal provvedimento di rettifica emesso dall'INPS in data 18.9.2017 con il quale, a seguito di istanza di annullamento in autotutela di alcuni avvisi di addebito accolta per alcuni periodi, aveva confermato la debenza contributiva per il periodo 1.1.2008-31.1.2013.

Ha contestato, inoltre, nel merito, la sussistenza dei requisiti necessari per la iscrizione alla gestione esercenti le attività commerciali, risultando la stessa obbligatoria solo nel caso in cui il soggetto esaminato presti in via continuativa e con carattere di prevalenza una attività commerciale, mentre non è dovuta se l'attività è sporadica o di mera amministrazione.

Inoltre, la società Digital Accounting svolgeva mera attività di elaborazione dati e dunque era carente il requisito oggettivo non potendosi inquadrare la attività di elaborazione di dati aziendali nella categoria della prestazione di servizi rientranti nel settore terziario atteso che l'attività fatturata da detta società era relativa esclusivamente alla attività di elaborazione di dati aziendali per conto terzi.

In ogni caso l'onere della prova del credito preteso dall'INPS ed in particolare la sussistenza dei fatti costitutivi della iscrizione nella gestione commercianti gravava sull'ente previdenziale, ancorchè convenuto in un giudizio di accertamento negativo, che avrebbe dovuto dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito.



5. L'INPS ha contestato le ragioni di appello ed ha insistito per la conferma della sentenza impugnata, evidenziando come il primo Giudice aveva correttamente dichiarato inammissibile l'azione di accertamento negativo proposta a posteriori in relazione ad un credito contributivo oggetto di un avviso di addebito non tempestivamente opposto, essendosi consolidato l'effetto preclusivo della valutazione del merito della pretesa previdenziale derivante dalla mancata opposizione all'avviso di addebito.

Il legislatore, con la previsione del termine perentorio di 40 gg di cui all'art 24 d.lvo 46/99, ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso la iscrizione a ruolo per rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale e soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità nella riscossione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo.

Scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art 24 cit., non è ammissibile l'opposizione tardiva, anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale.

6. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni di seguito riportate.

Le ragioni di impugnazione non introducono elementi e profili che consentono una revisione della sentenza appellata che risulta congruamente e correttamente motivata.

7. Occorre preliminarmente precisare che le vicende amministrative richiamate dall'appellante (in particolare la istanza di annullamento in autotutela di alcuni avvisi di addebito, compreso quello contenente la pretesa contributiva relativa al periodo 1/2008-1/2013 per cui è causa, istanza, peraltro, proposta successivamente alla sentenza del Tribunale di Padova n. 154/2016, che aveva rigettato la opposizione al citato avviso di addebito, e divenuta cosa giudicata) non hanno influito sul contenuto dell'avviso contenente la pretesa oggetto del presente giudizio di accertamento negativo, avviso che non risulta essere stato modificato e/o rettificato nel suo contenuto contributivo così come anche nel suo ammontare, come peraltro confermato dallo stesso appellante.

Dunque, alcun dubbio o incertezza si è realizzata riguardo alla debenza della pretesa contributiva oggetto di causa né tanto può aver tratto origine dal provvedimento di rettifica emesso dall'INPS in data 18.9.2017 invocato dall'appellante.

8. Quanto alla eccezione di nullità della sentenza di cui al primo motivo di impugnazione, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, il provvedimento di primo grado non risulta viziato da motivazione apparente o illogica.

La nullità per motivazione apparente o illogica ricorre, invero, quando il provvedimento, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, Cass. S.U. 22232/2016; 8053/2014).

Il Tribunale, nell'impianto motivazionale, ha fatto richiamo ad un precedente di legittimità che, seppure riferito ad ipotesi inversa a quella esaminata (nel senso che il giudizio di accertamento era precedente alla notifica della cartella), ha comunque fissato principi valevoli ed esattamente applicabili al caso in esame.

“Ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c, la motivazione per relationem della sentenza, può basarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, e ciò anche al fine di ridurre i tempi di definizione delle controversie, con l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni” (Cass. 28067/2021).



Nella specie, va escluso che la motivazione della sentenza impugnata possa essere giudicata meramente apparente, ossia che essa non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale, emergendo chiaramente sia il principio di diritto applicato che le ragioni poste a fondamento della statuizione e cioè il consolidamento sull'azione di accertamento negativo successivamente proposta dell'effetto preclusivo della valutazione del merito della pretesa previdenziale derivante dalla mancata (tempestiva) opposizione all'avviso di addebito in precedenza notificato.

E tanto in ragione del termine perentorio di 40 gg di cui all'art 24 d. l.vo 46/99, attraverso il quale il legislatore ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso la iscrizione a ruolo per rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale e soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità nella riscossione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo sicchè, scaduto il termine per la opposizione ex art 24 citato, non è ammissibile una successiva azione prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale.

9. Con riferimento al secondo motivo, il Collegio richiama, ai sensi dell'art 118 disp att. c.p.c., il precedente di Cass. 6753/2020 secondo cui "la controversia in opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti degli enti previdenziali non si risolve nella mera verifica della regolarità del titolo, ma comporta la valutazione di merito nel rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell'Istituto. E' stato infatti affermato (Cass. n. 26395 del 26/11/2013, n. 16675 del 06/07/2017, n. 12025 del 07/05/2019) che "in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio reddito".

Dopo l'iscrizione a ruolo neppure potrebbero incidere sulla procedura di riscossione vizi propri dell'accertamento ispettivo, considerato che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dal **D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24** e segg., in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. n. 4225 del 21/02/2018, Cass. n. 3269 del 10/02/2009) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il valore del relativo verbale a fini di prova).....In definitiva, la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali e premi determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo e con il quale si impugni la fondatezza della medesima pretesa impositiva, considerato che nessun risultato utile il ricorrente potrebbe conseguire in virtù di detta autonoma azione di accertamento negativo e posto che l'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Cass. n. 10553 del 2017; Cass. n. 21951 del 2013)"".



9.1 Nel caso di specie, dunque, l'azione di accertamento negativo proposta dall'appellante attiene alla medesima pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito opposto nel giudizio RG 3349/2015 del Tribunale di Padova, definitosi con la sentenza n. 154/2016 (divenuta cosa giudicata), con la quale il predetto Tribunale ha dichiarato la inammissibilità della opposizione all'avviso di addebito per tardività della proposizione del ricorso (in quanto l'avviso di addebito era stato notificato in data 10.12.2014 mentre il ricorso in opposizione era stato presentato in data 4.12.2015)

In tale giudizio, peraltro, la Miloso aveva anche contestato la iscrizione d'ufficio operata dall'Ente per la mancanza dei presupposti di legge che l'avrebbero giustificata, chiedendo che nulla fosse dovuto per tale titolo e per l'effetto che venisse cancellata e dichiarata non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito opposto.

L'azione proposta con il presente giudizio risulta, pertanto, infondata, essendosi consolidato l'effetto preclusivo della valutazione del merito della pretesa previdenziale a seguito della mancata opposizione all'avviso di addebito (dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di 40 giorni) concernente il medesimo credito contributivo previdenziale.

10. La inammissibilità della azione di accertamento negativo proposta assorbe l'esame delle altre questioni e di merito.

11. Al rigetto dell'appello consegue che, per il principio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14, negli importi minimi dello scaglione di riferimento essendo state riproposte nel presente giudizio le medesime questioni di fatto e giuridiche esaminate e trattate nel primo grado.

Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma della comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi € 3.308, 00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%;
- 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma della comma 1 bis dello stesso art. 13.

Venezia, 5 maggio 2022

Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti

Il Presidente
Dott. Piero Leanza

